



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **20 Settembre 2012**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dr.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale della società **RE.CO.R s.r.l.**, ai fini dell'accesso allo strumento della **CIG in deroga**, ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Giuseppe Ingoglia, in qualità di consulente del lavoro;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per UilTuCS UIL Andrea Montagni, giusta delega agli atti;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI EMILIA ROMAGNA, VENETO e FRIULI VENEZIA GIULIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la **RE.CO.R s.r.l.** (d'ora in poi Società) svolge commercio di componenti per refrigerazione, condizionamento, riscaldamento e ventilazione, occupando un organico complessivo ad oggi di n. 22 dipendenti ed è inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Commercio pertanto non destinataria degli ammortizzatori sociali a regime;
- con nota trasmessa il 05.09.2012 (Prot. 19549 del 12.09.2012) la Società ha presentato istanza al fine dell'espletamento dell'esame congiunto, necessario per l'accesso e la concessione della misura di sostegno al reddito della CIG in deroga a fronte di una temporanea carenza di liquidità;
- con nota del 14.09.2012 (Prot. n. 19859) questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 20 settembre 2012;

- nel corso dell'odierno incontro la Società ha ribadito le ragioni alla base della richiesta di sostegno al reddito dei propri dipendenti, confidando altresì nella progressiva ripresa della attività; all'esito del confronto pertanto le Parti concordano sulla necessità di accedere alla Cig in deroga così come prevista dall'art. 33 comma 21 della L. 183/2011.

CONSIDERATA

la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

VISTO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni e detta le condizioni per la concessione dei periodi di CIG in deroga.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.


1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione al trattamento di **CIG in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011** (Legge di Stabilità 2012) per il periodo a decorrere dal 10.09.2012 fino al 31.12.2012, con riguardo ad un numero massimo di **21 lavoratori**, occupati presso le sedi come di seguito specificato:
 - **Regione Emilia Romagna – n.13 lavoratori**, di cui n. 10 occupati presso la sede di Bologna di cui un part time all'80%; n. 2 occupati presso la filiale di Scandiano (RE) n. 1 operatore presso la filiale di Cesena;
 - **Regione Veneto – n. 7 lavoratori** di cui n. 4 occupati presso la filiale di Mestre (VE) n. 2 operatori nella filiale di Verona
 - **Regione Friuli Venezia Giulia- n.2 lavoratori** occupati presso la sede di Udine.
2. I lavoratori, così come individuati, verranno sospesi con una riduzione oraria massima del 20% dell'orario contrattuale.
3. I lavoratori, saranno sospesi con il criterio della rotazione in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa, fermo restando il criterio verticale e la base settimanale per la determinazione effettiva della riduzione oraria.
4. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.


6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte, dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


RE.CO.R s.r.l.



FILCAMS CGIL



UILTuCS UIL



ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

